

Legge 81/2017

«Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»



Lavoro agile (“smart working”)

DEFINIZIONE (art.18):

- ◊ Il lavoro agile è una MODALITÀ di esecuzione del lavoro subordinato stabilita mediante ACCORDO TRA LE PARTI, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro, con il POSSIBILE utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene resa in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno SENZA POSTAZIONE FISSA ed entro i soli limiti di orario di lavoro massimo giornaliero e settimanale previsti dalla contrattazione collettiva.
- ◊ Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici dati al lavoratore.

FORMA E RECESSO (art.19):

- ◊ L'accordo sulla modalità dei lavoro agile è stipulato in **FORMA SCRITTA** e disciplina lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, anche rispetto alle forme di esercizio del potere direttivo e agli strumenti utilizzati dal lavoratore e le misure necessarie a garantire la disconnessione.
- ◊ L'accordo può essere a termine o indeterminato, in questo ultimo caso il **RECESSO** può avvenire con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di lavoratori disabili il recesso da parte del datore di lavoro deve avvenire con preavviso di almeno 90 giorni. In presenza di un giustificato motivo ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento.

PARITA' DI TRATTAMENTO (art.18 e art.20):

Il lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo **NON INFERIORE** a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente in azienda.

Gli incentivi eventualmente riconosciuti per gli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche al lavoro svolto in modalità agile.

APPRENDIMENTO PERMANENTE (art.20):

Al lavoratore impiegato in modalità agile può essere riconosciuto, all'interno dell'accordo tra le parti, il diritto all'apprendimento permanente in modalità formali, non formali, informali e alla certificazione delle relative competenze.

POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE (art.21)

L'accordo tra le parti disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione svolta dal lavoratore all'esterno dell'azienda, nel rispetto del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori («controlli a distanza») e individua le condotte, connesse alla prestazione lavorativa in modalità agile, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari

SICUREZZA SUL LAVORO (art.22)

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile.

Il lavoratore è tenuto a **COOPERARE** nell'attuazione di misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI (art.23)

Il lavoratore che presta la sua attività in modalità agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali e alla tutela contro gli infortuni che si verificano durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello scelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali quando tale scelta sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di RAGIONEVOLEZZA.



Punti di
attenzione per la
contrattazione

ACCORDO INDIVIDUALE
O
ACCORDO COLLETTIVO?

... accordo tra le parti!

VOLONTARIETÀ di ADESIONE
e RECESSO

LAVORATORE SUBORDINATO ...

- ◆ Diritto di apprendimento permanente
- ◆ Ticket/mensa (se prevista)
- ◆ Riferimento alle regole del CCNL
- ◆ Percentuale di lavoro agile

Eventuali COSTI aggiuntivi

- ◆ Collegamento internet
- ◆ Strumenti informatici
- ◆ ...

SALUTE E SICUREZZA sul lavoro

- ◊ Indicazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR)
- ◊ Formazione specifica
- ◊ Attrezzature connesse alla prevenzione dei rischi
- ◊ Scheda informativa ai lavoratori
- ◊ Riconoscimento degli infortuni

SANZIONI disciplinari

- ◊ Diritto alla disconnessione
- ◊ Art. 4 legge 300/70
- ◊ Misure di protezione dei dati sensibili

LUOGO di LAVORO

... condivisione del criterio di
«ragionevolezza»

MONITORAGGIO

... con coinvolgimento RSA/RSU e RLS